

Preg.mi

Regione Siciliana

Presidenza

Nella Persona del Presidente *pro-tempore*

Piazza Indipendenza, 21

90129 - PALERMO

Assessorato Regionale formazione e istruzione

In persona dell'Assessore pro-tempore

Viale Regione Siciliana n° 33

90100 - PALERMO

Assessorato Regionale della Famiglia,

delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego,

dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative

Nella persona del dirigente Generale *Pro-tempore*:

Via Imperatore Federico nn°70/b e 52

Ufficio Provinciale del Lavoro

Via Briuccia n°67

90146 - Palermo

OGGETTO: *Dipendenti della Formazione Professionale Siciliana – Istanza di mobilità ex art.2 comma 1 legge 23/93 – Circolare 10/94 – CCNL settore formazione professionale – Avvio percorsi di mobilità normativa e contrattuale*

- La/lo scrivente _____ nata/o a _____ il
_____ residente a _____ Via _____

C.F. _____ dipendente dell'Ente di Formazione
professionale _____

Oppure, in qualità di ex dipendente dell'Ente di formazione
professionale _____ poichè
licenziato in data _____

PREMESSO CHE

- L'ente datore/o ex datore di lavoro dello scrivente, rientra tra gli enti **strumentali** di cui Codeste Spett.li Amministrazioni si avvalgono per l'espletamento di un servizio pubblico obbligatorio (*id est*: attività formative annuali) istituiti e finanziati dalla Regione medesima

anche con cospicuo supporto dei fondi pubblici comunitari. Elemento, quest'ultimo, che assume precipuo rilievo nel caso di specie.

- Coerentemente a quanto sopra argomentato, invero, l'istante risulta essere iscritto all'albo, di cui all'art. 14 della Legge regionale n. 24 del 1976, ricevendo le retribuzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria SOLO attraverso i finanziamenti regionali, provinciali e comunitari concessi all'Ente dalla Regione Siciliana per lo svolgimento delle attività formative annuali. Segnatamente, i CCNL applicabili nella specie sono rinvenibili nei Contratti Collettivi per l'Area della Formazione Professionale 1994-97 e 2008-2013.
- In forza dei superiori contratti, l'istante ha regolarmente prestato la propria attività lavorativa in favore degli Enti, presso le sedi di appartenenza.
- A causa dell'attuale crisi che di fatto ha saturato il sistema formativo siciliano, l'istante è rimasto privo di occupazione e di reddito, ovvero, l'istante rischia di perdere il proprio posto di lavoro.
- Alla luce di tali considerazioni, occorre, dunque, procedere all'individuazione di tutti gli strumenti di tutela previsti nell'ambito della Regione siciliana al fine di garantire la salvaguardia occupazionale del personale rimasto privo di incarico o a rischio di perdita del posto di lavoro.
- Per maggiore contezza, appare utile riportarle di seguito, per comprendere appieno la vicenda che qui si discute, il complesso normativo da cui discendono le garanzie occupazionali, quali:
- La Legge Regionale n. 25/1993, rubricata: *“Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia”* che contempla all'art. 2, comma 1, il seguente principio: *“Al personale iscritto all'albo (lo sono **tutti gli odierni ricorrenti** – previsto dall'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato **è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria**”*. La norma, in particolare risulta funzionale all'attuazione del CCNL per la Formazione Professionale. Ora, la circostanza che la normativa regionale risulti funzionale alla CCNL richiede un accurato esame della stessa, attraverso la disciplina dei processi di mobilità e di salvaguardia della tutela occupazionale, previsti normativamente dal richiamato CCNL, ed in particolare, i contenuti di cui agli artt. 34 e 35, l'allegato 12 e l'art. 26 del vecchio CCNL la cui validità è richiamata dal vigente.
- Ed ancora. Secondo la Consulta, la disposizione regionale prevede che l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, per le finalità dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 25 del 1993, ad utilizzare, **tramite convenzioni**, il personale iscritto al relativo albo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato **rimasto totalmente senza incarico** a seguito della contrazione delle attività corsuali, presso enti pubblici, per finalità proprie di questi ultimi e per mansioni corrispondenti per livello a quelle svolte negli enti di appartenenza, mantenendo il trattamento giuridico ed economico già acquisito nel settore della formazione. Norma - secondo la lettura offerta dai Giudizi di

Palazzo Spada – non contrastante con il tessuto Costituzionale (art. 97).

- A ben vedere, una norma tipicamente assistenziale, funzionale all’attuazione del CCNL per la Formazione Professionale (*ex plurimis*: Corte Costituzionale sentenze gemelle 126 e 127 del 1996). Quindi, procedendo e analizzando il testo contrattuale richiamato dalla Consulta, la funzionalità tra la norma regionale e quella contrattuale, va analizzata in relazione all’accordo collettivo il quale: **L'ART. 34 CCNL - MOBILITÀ PROFESSIONALE.**
- Le superiori garanzie si rinvengono anche nell’allegato 12 del superiore contratto, nonché, dall’art. 27 del CCNL che così recita: *Il personale in mobilità, la cui assunzione sia stata riconosciuta dalla Regione, **ha diritto ad essere impiegato anche presso altre strutture, anche di enti diversi, privati e pubblici, con incarichi compatibili con la propria professionalità**; d) in caso di chiusura dell’Ente di appartenenza il personale in mobilità ha diritto al passaggio immediato alle dipendenze di altro Ente mediante accordi tra Regione, OO.SS. e Ente convenzionato; e) in caso di chiusura dell’Ente di appartenenza e di disponibilità presso strutture pubbliche della Regione o degli Enti delegati, l’utilizzazione in dette strutture del personale in mobilità privo di incarico, avverrà mediante accordi tra Regioni o Enti delegati, OO.SS., Enti convenzionati; f) qualora manchino le condizioni per il reinserimento, le parti attivano il confronto con la Regione al fine di individuare le condizioni di una nuova collocazione dei lavoratori in mobilità in altre attività, anche all’esterno del settore della formazione professionale.*
- Occorre qui segnalare due importanti pronunce giurisprudenziali sul tema, che a proposito di formazione professionale hanno enunciato i fondamentali principi di diritto a norma dei quali “l’amministrazione regionale ha il dovere di controllare se e come vengano erogati i servizi formativi ed in base a quale criterio viene utilizzato il personale rimasto privo di incarico” **Cfr. (TAR Sicilia, Palermo, sez. II[^], 1 aprile 2015, n. 807), “Al personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dagli Enti gestori di corsi regionali per la formazione professionale e iscritto nell’albo previsto dall’art. 14, L.R. 6 marzo 1976 n. 24, Regione Sicilia, sono garantiti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, L.R. 1 settembre 1993 n. 25, Regione Sicilia, la continuità lavorativa e il trattamento economico stabiliti dal contratto collettivo nazionale di categoria.” Cfr. (T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 22/01/2004, n. 188).** L’istante, pertanto, essendo iscritto all’albo **non può essere licenziato in quanto**, occorre garantire la corretta applicazione dell’ art. 2, comma 1, della legge regionale n. 25 del 1993 così recita: “Al personale iscritto all’albo previsto dall’art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 con rapporto di lavoro a tempo **indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria**”. Conseguentemente, l’art. 2, comma 2-bis sancisce: “L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e **l’emigrazione è autorizzato ad attuare per il personale di cui al comma 1, rimasto totalmente privo di incarico, i processi di mobilità previsti dal contratto collettivo**

nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale”.

- Ancora, con sentenza n. 3606 del 21 novembre 2013 del Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro – si conclama il diritto dei lavoratori della FP regolarmente iscritti all’Albo, di cui all’art. 14 della legge continuità occupazionale e retributiva. La pronuncia sostiene che la legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993 è operativa ed il suo ambito di applicazione pone un preciso obbligo in capo all’Amministrazione Regionale.
- Il Governo Regionale Siciliano ha ignorato gli effetti della legge regionale, disponendo che gli enti di formazione potessero licenziare e che nessun obbligo potesse essere attribuito in capo all’Assessorato alla Pubblica Istruzione ed alla Formazione Professionale. La *voluntas legis*, inoltre, è stata trattata con superficialità anche da certe OO.SS. dei lavoratori e da enti di formazione, che con dolo in alcuni casi hanno usufruito di finanziamenti delle attività formative e dei contributi della Cassa integrazione in deroga, contemporaneamente: una vera operazione economica a danno dei lavoratori con la partecipazione di tutti i soggetti interessati.

Tanto premesso, l’istante

CHIEDE E FA ISTANZA

Che venga garantita la continuità occupazionale prevista dalle leggi *ut supra* caldate mediante la corretta applicazione dell’art. 2 e seguenti della legge regionale n. 25/93.

A tal fine, si richiede di applicare in modo effettivo il principio sopra richiamato, nel rispetto della legge e del Contratto Collettivo Nazionale di categoria vigente oltre i relativi allegati.

ALTRESI’ CHIEDE DI

Affermare che l’istante risulta in possesso di tutti i requisiti rubricati dalle Leggi Regionali e dalla CCNL, ai fini della garanzia del diritto alla mobilità ai fini della salvaguardia dell’occupazione e del principio della continuità lavorativa.

Riconoscere e dichiarare il diritto alla mobilità ed alla continuità lavorativa (principio di riassorbimento) ex legge regionale 25/93, circolare 10/1994, CCNL e ricollocare l’istante presso altro Ente di Formazione o Pubblica struttura, secondo quanto succintamente contemplato nella normativa significata in punto di diritto.

La presente vale anche ai fini dell’interruzione di ogni termine di decadenza o prescrizione.

Palermo, 22 Giugno 2016

Data

Firma